

numero			Bellinzona
458	cl	1	30 gennaio 2018

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Divisione principale imposta federale
diretta, imposta preventiva e tasse di bollo
Signori Marc Bugnon e Guido Jud
Eigerstrasse 65
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
yves.robert@estv.admin.ch*

Consultazione concernente la nuova circolare dell'AFC "Imposizione secondo il dispendio in materia di imposta federale diretta"

Egregi signori,

abbiamo preso atto del contenuto della nuova circolare e delle proposte ivi contenute e vi ringraziamo per aver chiesto la nostra opinione su una tematica importante per il nostro Cantone.

Il Cantone Ticino è il terzo per presenza numerica dei globalisti con 910 casi (circa il 20% dei globalisti in Svizzera che sono 5046, dati 2016) ed essi rivestono una certa importanza per il gettito cantonale. Possiamo vantare una lunga esperienza nel trattare questi casi.

Nel seguito vi comunichiamo le nostre considerazioni in merito.

2.3. Trasferimento in Svizzera senza attività lucrativa

(2.3) Secondo paragrafo

"La persona che prima della sua partenza era tassata secondo il dispendio e che rientra in Svizzera dopo un'assenza, può essere tassata nuovamente secondo il dispendio, nonostante il termine di 10 anni summenzionato."

Concordiamo con questo concetto, ma riteniamo che possa prestarsi ad abusi.

Se un contribuente chiede un permesso di assenza dalla Svizzera deve informare anche l'Autorità fiscale della sua partenza per l'estero e della sua volontà di tornare in Svizzera con la globale dopo alcuni anni. Dovrebbe essere auspicabile una buona trasparenza sui motivi dell'uscita dalla Svizzera per pochi anni. Per questo motivo suggeriamo di completare il paragrafo con:

“In questi casi il contribuente deve collaborare e su richiesta fornire informazioni relative ai periodi fiscali fuori dalla Svizzera”.

(2.3) Terzo paragrafo

“Il fatto che la persona che rientra in Svizzera vi abbia in passato esercitato un'attività lucrativa non ha alcuna rilevanza, a condizione che essa vi ritorni dopo un'assenza di almeno dieci anni e che a partire dal suo ritorno non vi eserciti più alcuna attività lucrativa.”

Di rilievo la questione dei frontalieri. La nostra interpretazione di questo paragrafo è che un lavoratore frontaliere non sia mai un caso di ritorno, in quanto non era residente illimitato della Svizzera. Esempio: lavoratore frontaliere residente a Como, dopo 5 anni di lavoro in banca a Lugano, il sesto anno smette di lavorare e prende residenza fiscale illimitata a Lugano, chiedendo l'imposizione secondo il dispendio. Siccome non è mai stato residente fiscale illimitato della Svizzera, la sua richiesta al sesto anno può essere accettata.

(2.3) Quarto paragrafo

“Esercita un'attività lucrativa che esclude un'imposizione secondo il dispendio chiunque pratichi in Svizzera una qualsiasi professione principale o accessoria conseguendo, in Svizzera o all'estero, dei proventi. Questo è in particolare il caso di artisti, scienziati, inventori, sportivi e membri di consigli d'amministrazione che esercitano personalmente un'attività lucrativa in Svizzera. In questi casi non sussiste alcun diritto all'imposizione secondo il dispendio, ma va invece versata l'imposta ordinaria sul reddito.”

Deve essere migliorata la dicitura: ***“conseguendo dei redditi dal lavoro per l'attività svolta in Svizzera”***. È opportuno evitare l'aggiunta *“all'estero”*, in quanto redditi conseguiti all'estero per lavori esercitati all'estero sono compatibili con lo statuto di globalista.

Si pensi ad esempio al caso di uno scrittore che pensa la sua opera in Svizzera ma la pubblica in Germania dove riceve i rispettivi proventi, in tal caso nulla osta alla tassazione secondo il dispendio.

Proponiamo quindi di completare il paragrafo in detto modo:

“[...] che sfruttano il prodotto della loro attività di pensiero (poeti, scultori, scrittori, cantanti, ecc. in Svizzera.

Se invece il guadagno derivante dalla loro attività di pensiero in Svizzera viene conseguito all'estero (scrittore che pubblica con una casa editrice tedesca, cantante o compositore che fa produrre i propri dischi da una casa

discografica italiana o americana) questa attività non pregiudica il diritto alla globale.

Si ricorda che il diritto alla globale resta pure al contribuente che faccia parte a titolo onorifico di un CdA di una società svizzera a condizione che dichiari di svolgere questa attività a titolo onorifico e con un compenso non superiore a CHF 12'000 annui.

2.4. Condizioni cumulative per entrambi i coniugi

(2.4) Secondo paragrafo

“Il fatto che uno dei due coniugi che vivono in comunione domestica abbia acquisito o acquisisca la cittadinanza svizzera oppure abbia iniziato o inizi un’attività lucrativa in Svizzera comporta per entrambi i coniugi la perdita del diritto all’imposizione secondo il dispendio. In questo caso essi devono pagare l’imposta ordinaria sul reddito per l’intero periodo fiscale.”

Questo paragrafo potrebbe creare problemi a livello di diritto transitorio e/o di casistiche più complesse. Esempio: globalista straniero nel 2018 sposa una straniera che lavorava in Svizzera da 4 anni. A nostro giudizio, se la novella sposa cessasse di lavorare il giorno prima del matrimonio, non sussistono motivi per rifiutare la globale ai coniugi. Infatti dal giorno del matrimonio i criteri a. e c. del capoverso 1 dell’articolo 14 LIFD sarebbero rispettati (la Legge usa il tempo presente, entrambi sono stranieri ed entrambi non lavorano), mentre la lettera b. non può essere considerata, dato che per nessuno dei due è la prima volta e non si può esigere una assenza di dieci anni per persone che non hanno lasciato la Svizzera.

Altra situazione: coniuge che lavora in Svizzera (di un coniuge di globalista) viene pensionato nel 2020 e a partire dal 2021 entrambi i coniugi sono pensionati, nulla osta alla tassazione secondo il dispendio.

Proponiamo di stralciare in toto il punto 2.4.

2.5. Inizio del diritto all’imposizione secondo il dispendio

(2.5) Primo paragrafo

“Il diritto all’imposizione secondo il dispendio sorge qualora le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 LIFD siano adempiute all’inizio dell’assoggettamento fiscale. Ciò vale sia per le persone domiciliate in Svizzera sia per quelle che vi dimorano (art. 8 LIFD). La durata del soggiorno che precede il periodo fiscale è computata per il calcolo del termine. Inoltre, i periodi di dimora in diversi luoghi sono sommati e un’assenza temporanea dal Paese non è considerata quale interruzione della dimora (art. 3 cpv. 3 LIFD).”

È necessario essere più precisi indicando ***“all’inizio dell’assoggettamento illimitato in Svizzera. fiscale”***

Purtroppo, anche in considerazione dei permessi per gli stranieri, i termini “dimora” e “soggiorno” possono essere fuorvianti in questo contesto. Proponiamo lo stralcio di **“~~La durata del soggiorno che precede il periodo fiscale è computata per il calcolo del termine~~”** e l’aggiunta di **“Inoltre, i periodi di domicilio o dimora in diversi...”**.

Infine **“Chi rinuncia all’imposizione secondo il dispendio per essere tassato mediante imposizione ordinaria non può essere tassato nuovamente secondo il dispendio.”**

La prassi ticinese si rispecchia in questa dicitura, dato che operare altrimenti si presterebbe a potenziali abusi. Nondimeno segnaliamo che nel Messaggio e nei dibattiti parlamentari, come anche nella vecchia circolare, questa possibilità era data.

3.3.4. Articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD (calcolo di controllo)

(3.3.4) Primo paragrafo

“tra i redditi da fonte svizzera:

- ...
- *proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare;*
- ...”

Da sempre l’interpretazione corretta è che i proventi da capitale mobiliare siano di **fonte** svizzera. Segnaliamo che in una prossima occasione è necessario modificare la norma di legge LIFD e LAID sostituendo *“collocato”* con **“di fonte”**, come già prevede la legge tributaria ticinese.

La precisazione della circolare è condivisibile in quanto è conforme alla logica, alla dottrina e alla giurisprudenza, ma formalmente è contraria al testo letterale legale. Una circolare, opportunamente, chiarisce il refuso letterale.

(3.3.4) Paragrafo centrale

“oltre ai dividendi, agli interessi e ai canoni di licenza, i redditi per i quali il contribuente può pretendere l’esenzione dalle imposte estere, l’imputazione o il loro rimborso, in tutto o in parte, comprendono il prodotto del lavoro, le pensioni e le rendite provenienti da tutti gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione. Quale ammontare lordo di questi proventi si deve intendere il reddito dopo deduzione della quota non rimborsabile dell’imposta estera; le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Francia, la Germania, l’Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti prevedono disciplinamenti speciali;”

Proponiamo le seguenti modifiche per il fatto che il lavoro dipendente e indipendente con stabile organizzazione svolto da un globalista non deve avvenire in Svizzera pena la perdita del diritto alla globale. Secondo le convenzioni di regola con la rara eccezione dell’art. 15 secondo capoverso modello CDI) il reddito del lavoro svolto all’estero è tassato solo all’estero (art 7 e 15 cpv. 1 modello CDI). Di conseguenza

alla quarta riga deve essere stralciato "~~il prodotto del lavoro~~". (come poc'anzi detto il lavoro può essere solo svolto all'estero e colà imposto in base alla maggior parte delle convenzioni / il computo è già spiegato al punto 5.2):

"oltre ai dividendi, agli interessi e ai canoni di licenza, i redditi per i quali il contribuente può pretendere l'esenzione dalle imposte estere, l'imputazione o il loro rimborso, in tutto o in parte, comprendono ~~il prodotto del lavoro~~, le pensioni e le rendite provenienti da tutti gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione. ~~Quale ammontare lordo di questi proventi si deve intendere il reddito dopo deduzione della quota non rimborsabile dell'imposta estera;~~ le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Francia, la Germania, l'Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti prevedono disciplinamenti speciali;"

5.1 Procedura ordinaria d'imposizione secondo il dispendio

(5.1) Quarto paragrafo

Si ricorda che i benefici convenzionali non sono unicamente di natura finanziaria ma toccano anche la protezione della residenza fiscale in Svizzera. Di conseguenza il contribuente non soggiace solo al diritto interno dell'altro Paese, ma in caso di contestazione della residenza è protetto anche della CDI e più specificatamente dall'art. 4 cpv.2 CDI. Questo vale sia per i residenti nei 7 paesi che hanno scelto la tassazione globale modificata, sia per i contribuenti residenti in altri Stati esteri convenzionati.

5.2 Procedura in forma modificata d'imposizione secondo il dispendio

(5.2) Terzo paragrafo

Questo paragrafo deve essere spostato in fondo, prima della parte 6, dato che è meglio esporre la metodica ordinaria e solo in difetto di questa proporre il netting:

"Il contribuente che rinuncia a priori ad ogni computo d'imposta benché sia soggetto all'imposizione secondo il dispendio in forma modificata, può dichiarare l'importo lordo dei redditi provenienti dai sette suddetti Stati, deducendo le imposte non rimborsabili all'estero (art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza sul computo globale dell'imposta)."

(5.2) Quarto paragrafo

Proponiamo di stralciare questo paragrafo, in quanto basta riferirsi all'ordinanza sul computo globale di imposta:

~~*"In caso di modifica dell'imposizione secondo il dispendio ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 LIFD, i contribuenti hanno diritto al computo globale dell'imposta per compensare le imposte non rimborsabili versate sui*~~

~~redditi da valori mobili provenienti dai sette suddetti Stati. Siccome però l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza sul computo globale dell'imposta prevede che in determinate circostanze questo diritto può essere ridotto o addirittura interamente negato, è sempre necessario notificare, conformemente all'articolo 131 LIFD, l'importo più elevato delle tassazioni calcolate sulla base dell'articolo 14 capoversi 3 e 5 LIFD. Tuttavia, se l'importo più elevato corrisponde alla tassazione effettuata in base all'articolo 14 capoverso 5 LIFD, occorre comunicare al contribuente anche l'importo più elevato delle tassazioni calcolate conformemente all'articolo 14 capoverso 3 della stessa legge, ossia il risultato dell'imposizione ordinaria secondo il dispendio."~~

E sintetizzarlo nel modo seguente:

"In caso di un'imposizione con una tassazione secondo il dispendio modificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 LIFD, i contribuenti possono chiedere il computo globale dell'imposta per compensare le imposte non recuperabili trattenute sui redditi mobiliari provenienti dai sette suddetti Stati, in base all'articolo 4 cpv. 3 dell'ordinanza sul computo globale dell'imposta.

Il rimborso dell'imposta estera non recuperabile non può portare ad una riduzione delle imposte svizzere calcolate secondo i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14 LIFD. Per questo motivo il computo delle imposte estere non recuperabili può essere ridotto o integralmente negato."

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo volentieri a vostra totale disposizione.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni (dfc-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in internet